



Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Atto del Governo 167

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	167	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Norma di delega:	articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione	05/03/2020	05/03/2020
annuncio	10/03/2020	11/03/2020
assegnazione:	05/03/2020	05/03/2020
termine per l'espressione del parere:	14/04/2020	14/04/2020
Commissioni competenti:	13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Commissioni VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell'Unione europea)
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a (Bilancio), 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Termine 4/4/2020	V Bilancio (Assegnato il 5 marzo 2020 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine il 25 marzo 2020)

Premessa

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 167**, composto da 3 articoli, reca l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/849](#), che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). In particolare lo schema in esame attua gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE.

L'articolo 2 modifica la direttiva 2006/66/CE relativamente agli **obblighi di informazione**, che vengono semplificati, e inserisce disposizioni sugli incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Lo stesso fa l'articolo 3 relativamente alla direttiva 2012/19/UE (per maggiori dettagli si veda *infra*).

Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che lo schema in esame intende novellare. La relazione illustrativa che lo accompagna chiarisce tuttavia che esso **non recepisce le disposizioni** degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 relativamente all'**introduzione di incentivi** all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in relazione a quanto è già contemplato nella vigente normativa di settore. A tal riguardo richiama il citato decreto legislativo 188/08 (articolo 4) e il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140 (articoli 4 e 5).

L'articolo 4 del decreto legislativo 188/08 prevede la stipula di accordi di programma atti ad incentivare modalità di progettazione e produzione di pile e accumulatori che favoriscano una maggiore efficienza ambientale. Il decreto 10 giugno 2016 n. 140 reca poi il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per favorire la progettazione e la

produzione ecocompatibile di AEE, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE. I richiamati articoli prevedono la promozione della cooperazione tra produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento (articolo 4) e la prevenzione e preparazione per il riutilizzo (articolo 5).

Lo schema, è adottato ai sensi della **delega legislativa** contenuta nell'articolo 14 della [legge 4 ottobre 2019, 117](#) (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva.

L'articolo 14 stabilisce infatti che nel recepimento della direttiva il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo;

6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda i suddetti principi e criteri di delega la Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame specifica che esso non dà attuazione a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), ricordando che in base alla giurisprudenza costituzionale "l'esercizio incompleto, da parte del legislatore delegato, della delega conferitagli non comporta di per sé la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione". La Relazione prosegue affermando che questa circostanza può essere esclusa per quanto concerne il provvedimento in esame "in quanto lo scopo principale della legge di delegazione è quello di recepire le disposizioni previste dalle direttive adottate a livello europeo e, nel caso specifico, quelle relative ai sopracitati adempimenti di carattere comunicativo".

La giurisprudenza costituzionale sulla delega legislativa ed in particolare in materia di attuazione parziale ha affermato che il Governo può dare attuazione alla delega conferitagli attraverso una pluralità di distinti decreti legislativi purché emanati nei limiti di tempo stabiliti e in conformità dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento (sentenze nn. 422/1994, 156/1985 e 41/1975). L'attuazione solo parziale o la mancata attuazione della delega possono determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento ma non integrano una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile (sentenze nn. 304/2011, 218/1987, 8/1977 e 41/1975), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione (sentenza n. 149/2005; ordinanze nn. 283/2013 e

257/2005). Si veda, sul punto, più ampiamente lo [studio](#) realizzato dalla Corte.

Direttiva (UE) 2018/849

La **direttiva (UE) 2018/849** interviene sulle direttive [2000/53/CE](#), [2006/66/CE](#) e [2012/19/UE](#) al fine di semplificare alcuni obblighi previsti, rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di questa tipologia di rifiuti, nonché di conferire alla Commissione europea potere di delega per modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, in materia di rifiuti, come modificata dalla [direttiva \(ue\) 2018/851](#).

La direttiva fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 giugno 2018 e che comprendono la [direttiva \(UE\) 2018/850](#) sulle discariche dei rifiuti, la [direttiva \(UE\) 2018/851](#) sui rifiuti e la [direttiva \(UE\) 2018/852](#) sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del [piano d'azione per l'economia circolare](#) (1).

Per **economia circolare** si intende un nuovo modello economico volto a **valorizzare ogni fase dalla catena del valore**, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei materiali e dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione e al consumo dei beni, dai regimi di riparazione, rifabbricazione e riutilizzo alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. Un sistema in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili. Si segnala che l'11 marzo scorso la Commissione europea ha presentato un [nuovo piano d'azione sull'economia circolare](#), incentrato sugli aspetti relativi alla progettazione dei prodotti, alla responsabilità dei consumatori nonché sui settori che utilizzano risorse con elevato potenziale di circolarità (es. settore tessile, della plastica, dell'elettronica).

I principali elementi di novità introdotti dalla direttiva (UE) 2018/849 riguardano innanzitutto **l'eliminazione di alcuni obblighi obsoleti** e il **miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità** dei dati trasmessi dagli Stati membri. In particolare, è abolito l'obbligo per gli Stati membri di presentare ogni tre anni le relazioni sullo stato di attuazione, che secondo la Commissione non si sono rivelati strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Le nuove norme prevedono invece la **trasmissione di dati** sull'attuazione, riferiti ad ogni anno civile, che saranno comunicati **entro 18 mesi** dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti (**articolo 2 che modifica la direttiva 2006/66/CE**).

Per quanto riguarda le direttive 2000/53/CE e 2012/19/CE è previsto che la trasmissione sia accompagnata da una **relazione di controllo della qualità (articolo 3 che modifica la direttiva 2012/19/CE)**. La Commissione europea dovrà esaminare i dati raccolti e redigere, con cadenza quadriennale, una relazione che valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione potrà includere raccomandazioni specifiche di miglioramento (si vedano gli articoli 9 della direttiva 2000/53/CE e 16 della direttiva 2012/19/CE come modificati dalla presente direttiva).

Altre modifiche riguardano l'inserimento di **incentivi per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (articoli 2 e 3)**, parallelamente a quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tale modifica riguarda in particolare le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE con l'inserimento rispettivamente degli articoli 22-bis e 16-bis (si vedano al riguardo l'articolo 2, punto 4) e l'articolo 3, punto 2).

La direttiva (UE) 2018/849, introducendo **l'articolo 9-bis** alla direttiva 2000/53/CE conferisce inoltre alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di modificarne e integrarne alcune parti (che riguardano l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, lo scambio di certificati di rottamazione, la codifica dei componenti e dei materiali).

Per quanto riguarda la modifica della direttiva 2000/53/CE ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, si precisa che essa riguarda l'Allegato II, che contiene un elenco di materiali e componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di uso del piombo, del mercurio, del cadmio e del cromo esavalente previsto dall'articolo 4, lettera a) della stessa. L'Allegato II è stato modificato di recente dalla [direttiva \(ue\) 2017/2096](#) al fine di disciplinare il riesame delle esenzioni relative all'uso del piombo fissando date differenziate a seconda del progresso nello sviluppo di sostituti di esso.

Analoghi poteri di delega sono conferiti alla Commissione europea anche per la modifica della direttiva 2012/19/UE ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcuni allegati (si veda al riguardo l'articolo 19 della direttiva 2012/19/UE, come modificato dalla presente direttiva).

Si segnala che relativamente alla direttiva 2012/19/UE la Commissione europea ha evidenziato alcune carenze nella normativa italiana di recepimento (caso EU-pilot 8718/16 ENVI). Al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea l'articolo 19 della legge europea 2018 (legge 37/2019, per approfondimenti si veda il relativo [dossier](#)) ha apportato alcune modifiche al [decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), recante attuazione della direttiva.

Il suddetto articolo della legge europea 2018 inserisce nel decreto di attuazione alcune disposizioni. Tra esse quella relativa all'invio all'ISPRA da parte dei produttori e dei paesi terzi che operano a loro nome di una serie di informazioni relative ai RAEE che hanno ricevuto presso i distributori, presso gli impianti di raccolta e trattamento e oggetto della raccolta differenziata. Le suddette informazioni dovranno essere inviate annualmente e gratuitamente. Un'altra disposizione inserita prevede che qualora non sia possibile apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura a causa delle dimensioni di quest'ultima, gli stessi possono essere apposti sull'imballaggio,

sulle istruzioni e sulla garanzia. Infine, viene previsto il rinvio al produttore o a un paese terzo che agisce a suo nome delle AEE difettose sotto garanzia ai fini del riutilizzo.

Il **termine** fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri è il **5 luglio 2020**.

Pertanto, si ricorda che in virtù della previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020, recante proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, il termine - in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020 - è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla originaria legge delega.

^[1] [COM\(2015\)614](#). Per ulteriori dettagli si veda anche il relativo [approfondimento](#) sui Temi Camera.

Contenuto

Lo schema reca modifiche alla vigente normativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pile e accumulatori, intervenendo in materia di **obblighi informativi** alla luce delle nuove previsioni introdotte a livello europeo.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recato l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**.

La nuova previsione stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia annualmente alla Commissione europea una **relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE** contenente le informazioni di cui al comma 1.

I dati sono accompagnati altresì da una relazione di **controllo della qualità** e comunicati, per via elettronica, **entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento** per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'**atto di esecuzione** che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

La norma vigente prevede in materia di monitoraggio e comunicazioni, al comma 1 (non novellato), che l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del D.Lgs. n. 49 del 2014, in materia di obiettivi minimi di recupero, e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. In particolare, il **comma 2** qui novellato, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della [direttiva 2012/19/UE](#) e sulle informazioni di cui al comma 1. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

Si ricorda che il paragrafo 9 dell'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, prevede che la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. L'articolo 16 prevede, al par. 6, che il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

Va segnalato che [l'atto di esecuzione della Commissione europea](#) di cui all'articolo 19, par 6 della direttiva 2012/19/UE **è stato adottato** (decisione di esecuzione del 17 dicembre 2019).

Si valuti di chiarire i profili temporali relativi all'entrata in vigore della nuova norma, che sostituisce gli obblighi comunicativi previsti dalla norma vigente, valutando di aggiornare la formulazione della disposizione alla luce dell'intervenuta adozione dell'atto di esecuzione in parola.

Si ricorda con riguardo alla materia dei RAEE che con riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 19 della legge europea 2018 ([L. 37/2019](#)) ha apportato talune alcune modifiche al decreto in parola al fine di superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, e quindi garantire la corretta attuazione della direttiva.

L'articolo 2 dello schema reca modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 che ha recato l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente **pile, accumulatori e relativi rifiuti**, al fine di recepire le modifiche all'art. 10, par. 3, e all'art. 12, par. 5, della direttiva 2006/66/CE introdotte con l'articolo 2 della nuova direttiva 2018/849/UE.

In particolare, si novella l'articolo 24 di tale decreto legislativo prevedendo le seguenti modifiche:

a) la soppressione del comma 1, che prevedeva la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, di una relazione sull'attuazione del decreto in parola, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria (**lett. a) dell'articolo 2**);

b) la conseguente riscrittura del comma 2 della norma novellata (**lett. b) dell'art. 2**). La nuova previsione stabilisce che il **Ministero dell'ambiente** trasmette **annualmente** per via elettronica alla Commissione europea, **entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento** per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e) d) in materia di raccolta dei dati trasmessi dai sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio. Le informazioni vertono su:

- i **livelli di riciclaggio raggiunti** in ciascun anno civile considerato
- e sui **'livelli di efficienza dei processi di riciclaggio'**.

Sul piano della formulazione della norma, si segnala che la **direttiva prevede, all'articolo 12, par. 5**, che gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato nonché riferiscono **"se le efficienze di riciclaggio cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate"**.

Rispetto a tale previsione recata dalla Direttiva, si segnala che la lettera b) della disposizione in esame prevede una trasmissione di informazione (oltreché sui livelli di riciclaggio raggiunti, in ciò ricalcando il testo della direttiva) sui **'livelli di efficienza dei processi di riciclaggio'**, e non già la specifica indicazione del raggiungimento o meno delle efficienze previste; **peraltro, la norma della Direttiva riconnette la disposizione ai livelli specificati nell'allegato III, parte B, della Direttiva stessa.**

L'**Allegato III alla Direttiva**, in materia di requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio, reca alla Parte b gli obiettivi di efficienza in materia di riciclaggio. Si prevede che i processi di riciclaggio conseguono le seguenti **efficienze minime di riciclaggio**:

- a) riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- b) riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- c) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

In relazione al tema della verifica sulle efficienze (art. 12, par. 5, della Dir.), si segnala che la norma in esame, nella formulazione proposta, non appare ancorare il tema dell'efficienza al raggiungimento degli obiettivi specificamente indicati dal quadro indicato nella normativa europea.

Si valuti la formulazione della norma di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di meglio specificare il profilo del raggiungimento degli obiettivi di efficienza menzionati alla luce del dettato della direttiva europea 2006/66/CE.

La disposizione prevede che tali informazioni sono trasmesse alla Commissione europea, **per la prima volta, entro il 30 giugno 2022.**

c) la riscrittura del comma 3 della disposizione novellata. La norma proposta prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un **rapporto annuale** sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, **entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento** per cui i dati sono raccolti. La disposizione fa salvo quanto disposto dal [regolamento \(CE\) n. 2150/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti. In base alla disposizione in esame, tale **rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2022 (lett. c) dell'articolo 2).**

Il comma 3 vigente, facendo altresì salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, prevede un rapporto annuale del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento.

Si ricorda inoltre che l'articolo 8 del D. Lgs. 188/2008, in materia di obiettivi di raccolta, prevede, al comma 3, che le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'ISPRA, secondo il piano di cui all'allegato I al decreto medesimo, sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. medesimo.

L'Allegato I del D. Lgs. n. 188, previsto dall'articolo 8, comma 3, indicato in disposizione, reca il controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili.

La relazione allo schema evidenzia che l'articolo 2 recepisce le modifiche all'articolo 10, paragrafo 3, ed all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2006/66/CE, introdotte dall'articolo 2 della direttiva 2018/849/UE, rilevando come il legislatore europeo abbia valutato che le relazioni triennali sullo stato di attuazione della citata direttiva 2006 trasmesse dagli Stati membri non si fossero dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa in materia di pile e di accumulatori e dei relativi rifiuti, generando peraltro oneri amministrativi; si è pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri trasmettessero, unitamente alla relazione annuale anche una relazione di controllo della qualità dei dati, al fine di migliorarne anche l'affidabilità e la comparabilità.

In ordine ai **profili temporali**, la medesima relazione afferma che il termine del 30 giugno 2022 previsto per la

prima trasmissione delle informazioni – ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c) della disposizione in esame - 'si ricava dal disposto della direttiva', che, in entrambi i casi, stabilisce che dette informazioni debbano essere inviate entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti: in base a tale previsione, la Relazione afferma che 'considerato che la direttiva entra in vigore a luglio 2020', per l'anno 2020 i 18 mesi per il primo invio scadranno il 30 giugno 2022.

Si valuti il termine previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2, lettere b) e c), al fine di chiarire i profili applicativi nel periodo transitorio in relazione alla trasmissione dei dati in rilievo.

Si ricorda, più nel dettaglio, che la vigente disposizione recata dall'articolo 24, in materia di relazioni alla Commissione europea prevede al comma 1 che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente articolo, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria. In base al comma 2, il Ministero dell'ambiente trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), richiamati altresì nella disposizione recata dallo schema. In base al suddetto comma 5, l'ISPRA svolge una serie di compiti inerenti la gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio. In particolare, l'ISPRA: a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2; b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2; c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3; **d) raccoglie i dati** trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla **raccolta e al riciclaggio** secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, in materia di obiettivi di raccolta e in materia di trattamento e riciclaggio, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del medesimo D.Lgs.; Nel dettaglio, si ricorda che l'articolo 10 del D. Lgs. 188 al comma 5 prevede infatti che, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di vigilanza. **e) elabora i dati** relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e, contestualmente, alle regioni.

Si rammenta peraltro in materia che il D.L. n. 18 del 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo art. 113 in materia di rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 di una serie di termini, tra cui, alla lettera b), la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente nonché circa la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, previsti rispettivamente ai sensi degli articoli 15, co. 3, e 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Si ricorda che la direttiva 2018/849/UE ha previsto, con l'introduzione di un nuovo art. 22-bis, disposizioni sulla possibilità per gli Stati membri di utilizzare incentivi economici nell'ottica dell'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ma tale profilo non risulta trattato dallo schema in esame, che concerne i **solli aspetti relativi agli obblighi informativi** in materia. Si veda, al riguardo, più ampiamente la premessa al presente dossier.

L'articolo 3 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Senato: Dossier n. 247

Camera: Atti del Governo n. 167

4 maggio 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Affari Comunitari	st_affari_comunitari@camera.it - 066760-9409	 CD_europa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0083